



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI NELL'ULSS N. 5.

ART. 1 - Finalità

La normativa nazionale e regionale vigente riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e ha introdotto i principi cui devono ispirarsi i rapporti tra pubblica amministrazione e privato sociale per la gestione di servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

In sintonia con le leggi nazionali 266/91, 381/91, 328/2000, il DPCM 30/03/2001, le LL.RR. 55/82, 40/93, 23/2006 e i conseguenti indirizzi definiti nella DGR 4189 del 18/12/2007, si adotta il presente regolamento che disciplina i rapporti e le modalità di collaborazione che possono intercorrere tra l'Ulss n. 5 e le cooperative sociali o consorzi, le II.PP.AA.BB., le organizzazioni di volontariato, le associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato nella gestione dei servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi:

- individuando i requisiti che devono possedere per concorrere alla gestione dei servizi in parola;
- stabilendo le modalità di scelta del contraente, scelta che tiene conto di una pluralità di criteri oltre a quelli economici.

ART. 2 - Rapporti tra l'Ulss n. 5 e il soggetto gestore del servizio

In sintonia con le leggi n. 266/1991, n. 381/1991, n. 104/1992, n. 328/2000, il DPCM 30/03/2001 e con le LL.RR. 55/82, 40/93 e 23/2006, le cooperative sociali di tipo A) e loro consorzi, le II.PP.AA.BB., le organizzazioni di volontariato, le associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato vengono individuati come interlocutori privilegiati nella gestione dei servizi alla persona, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi.

L'Ulss n. 5 affida agli enti disciplinati dalle citate normative la gestione di servizi alla persona che non può realizzare direttamente per ragioni tecniche, di convenienza economica o di opportunità sociale.

ART. 3 – Procedure per la scelta del soggetto affidatario

La scelta del soggetto affidatario avviene mediante procedura comparativa ufficiosa ai sensi di quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006, dalla L.R. 23/2006, dalla DGRV 4189/2007 e dal presente "Regolamento per la gestione di servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nell'ULSS n. 5", con invito rivolto ad almeno cinque potenziali candidati iscritti nell'apposito elenco dei soggetti idonei a gestire i servizi di cui al presente regolamento.

L'elenco è articolato in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde a singole categorie di servizi.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, l'Ulss n. 5 pubblica sul sito aziendale l'elenco di cui trattasi, con indicazione delle modalità per l'iscrizione all'elenco medesimo.

L'elenco viene aggiornato con cadenza trimestrale, su richiesta dei soggetti interessati all'iscrizione. Inoltre, ogni 18 mesi, viene chiesta conferma ai soggetti iscritti all'elenco del mantenimento dei requisiti di iscrizione allo stesso.

La scelta del soggetto cui affidare il servizio viene effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto sia dell'economicità di gestione che della qualità del servizio oggetto di affidamento. Al fattore prezzo (economicità di gestione) viene attribuito un peso almeno pari al 60%, agli altri fattori (qualità del servizio) viene attribuito il peso restante.

ART. 4 – Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione all'elenco di cui al precedente articolo è subordinata al possesso, da parte dell'ente interessato, dei seguenti requisiti:

- essere cooperativa sociale o consorzio, II.PP.AA.BB., organizzazione di volontariato, associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con i riconoscimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in riferimento alla singola tipologia di ente
- regolare iscrizione al competente Albo o Registro regionale
- regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002
- rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della Legge 3.4.2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa ed alle altre normative, applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno della Cooperativa sociale/Associazione/Fondazione.....

- rispetto nei confronti dei lavoratori delle norme vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro
- possesso degli standard funzionali previsto da normative nazionali e regionali di settore
- previsione puntuale nello statuto del servizio per il quale si richiede l'iscrizione nell'elenco.

ART. 5 - Elementi di valutazione della qualità del servizio

Sono elementi di valutazione della qualità del servizio :

- il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- l'esperienza acquisita nella gestione di servizi analoghi;
- la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- la qualificazione professionale degli operatori
- la solidità di bilancio dell'impresa.

ART. 6 – Criteri per la scelta dell'ente gestore

La scelta del soggetto cui affidare la gestione del servizio viene operata sulla base della valutazione espressa dall'apposita commissione tecnica, che verrà nominata di volta in volta dal Direttore Generale dell'Ulss n. 5.

La valutazione della commissione viene effettuata sulla base degli elementi sopra descritti e secondo i seguenti criteri:

1) Qualità del servizio (40%):

Criteri		Punteggio massimo
a)	Operatività dell'affidatario nell'ambito territoriale di competenza dell'ente affidante Esperienza generica nell'ambito territoriale dell'Ulss: - quantità e complessità dei servizi gestiti nell'ambito territoriale dell'Ulss	5%
b)	Coinvolgimento nell'attività di convenzione dell'ambiente sociale (famiglia, istituzioni, organizzazioni sociali ecc...) circostante l'utente Interventi e modalità che consentono di realizzare una effettiva integrazione sociale, con particolare rilievo alla rete già instaurata e attiva: - coinvolgimento della famiglia e della rete informale - coinvolgimento delle istituzioni (enti locali, scuola, Ipab...) - coinvolgimento delle organizzazioni sociali e/o del volontariato organizzato	5%
c)	Esperienza acquisita nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto di gara (esperienze gestionali dell'impresa sociale) - esperienza specifica nel settore oggetto di affidamento in termini di quantità di servizi gestiti, della loro complessità e dei risultati ottenuti	5%
d)	Requisiti personale utilizzato nel servizio (numero e caratteristiche culturali e professionali) Numero e grado di qualificazione degli operatori : - livello di esperienza individuale nel settore specifico - formazione culturale e professionale individuale nel settore specifico - attività formativa e di aggiornamento prevista nel corso dell'esecuzione del servizio - modalità adottate per il contenimento del turn over del personale	10%
e)	Progetto di gestione del servizio e conseguimento di obiettivi mediante modalità innovative Vengono valutate situazioni che evidenziano: - particolari aspetti innovativi: caratteristiche innovative in riferimento alle modalità di effettuazione del servizio e alla metodologia, nonché singoli aspetti o iniziative innovative all'interno del servizio/progetto - modalità operative che promuovono i rapporti collaborativi fra enti simili finalizzati a fornire migliori interventi individualizzati e iniziative integrate - altro specifico di settore	10%
f)	Solidità di bilancio dell'impresa Verranno esaminate le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio.	5%

2) Economicità di gestione:

Criterio	Punteggio massimo
Minor prezzo offerto	almeno pari a 60%

L'affidamento del servizio al soggetto che ha raggiunto il punteggio totale più alto è formalizzata dal rappresentante legale dell'Ulss tramite formale provvedimento amministrativo.

ART. 7

Qualora nell'elenco sia iscritto un solo soggetto per una determinata tipologia di servizio, le procedure per la selezione possono non essere attivate. In tale caso il soggetto viene invitato a presentare la propria offerta tecnico-economica sulla base delle richieste avanzate dall'Ulss.

L'aggiudicazione del servizio potrà avvenire dopo che l'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale dell'Ulss n. 5, avrà considerato l'economicità del servizio offerto, sulla base del costo, della qualità del progetto e della valutazione comparata costi/qualità.

ART. 8 - Durata del contratto

Il contratto può avere durata annuale o pluriennale secondo le necessità e le opportunità connesse con la natura del programma o progetto da gestire. In ogni caso la durata non può superare i tre anni, fatto salvo eventuale ed idoneo motivato ricorso ad un periodo massimo quinquennale.